

LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1973, N. 14

**Norme transitorie per l'assunzione al posto di
sovrintendente sanitario e di direttore sanitario¹**

Art. 1

Fino al 31 dicembre 1975, in deroga a quanto stabilito all'articolo 75 - secondo comma - del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, l'assunzione al posto di sovrintendente sanitario presso gli enti ospedalieri della regione è effettuata mediante pubblico concorso per titoli e colloquio.

Il colloquio verte su argomenti di igiene e tecnica ospedaliera.

Per l'ammissione al concorso, il requisito del servizio di ruolo in ospedale di prima categoria o regionale oppure in ospedale di seconda categoria o provinciale, in qualità di primario per almeno dieci anni, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti al primo comma dell'art. 77 de. D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

In deroga a quanto stabilito all'articolo 73 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, la Commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione al posto di sovrintendente sanitario, indicato al primo comma del presente articolo, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 60 punti per titoli;
- 40 punti per il colloquio.

In deroga a quanto stabilito all'articolo 78 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, al servizio di ruolo in qualità di primario in ospedale regionale o di prima categoria oppure in ospedale

¹ In B.U. 11 settembre 1973, n. 39.

provinciale o di seconda categoria, si attribuiscono due punti, rispettivamente un punto e mezzo per ogni anno.

Art. 2

Fino al 31 dicembre 1975 per l'ammissione al pubblico concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di direttore sanitario presso enti ospedalieri della regione, il requisito del servizio di ruolo in ospedale di prima categoria o regionale oppure in ospedale di seconda categoria o provinciale, in qualità di primario per almeno otto anni, è considerato equivalente al requisito dell'idoneità nazionale a direttore sanitario, stabilito nel primo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

In deroga a quanto stabilito all'articolo 80 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, al servizio di ruolo in qualità di primario in ospedale regionale o di prima categoria oppure in ospedale provinciale o di seconda categoria, si attribuiscono due punti, rispettivamente un punto e mezzo per ogni anno.

